REGOLAMENTO (CEE) N. 2524/79 DELLA COMMISSIONE

del 15 novembre 1979

che deroga al regolamento (CEE) n. 1945/78, per quanto riguarda le date previste per le prestazioni viniche della campagna 1978/1979

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 1303/79 [2], in particolare l'articolo 39, paragrafo 7 e l'articolo 65,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1945/78 della Commissione, dell'11 agosto 1978, relativo alle modalità di applicazione della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione per la campagna 1978/1979 [3], ha fissato le date limite per l'adempimento degli obblighi dei produttori e per la consegna dell'alcole agli organismi d'intervento ;

considerando che, in seguito alla modifica di talune disposizioni in materia di prestazioni viniche e di interventi, sembra che l'applicazione dell'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 337/79 durante la campagna 1978/1979 abbia creato nel regolare decorso delle operazioni in causa difficoltà che hanno impedito a taluni produttori di adempiere tempestivamente i loro obblighi ;

considerando che, a fini di equità, occorre pertanto offrire a tali produttori una possibilità supplementare di adempiere i loro obblighi e fissare nel contempo una data limite per la consegna all'organismo d'intervento dell'alcole così ottenuto ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. In deroga all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1945/78, i produttori che non abbiano ancora adempiuto i loro obblighi possono consegnare per la distillazione il vino di loro produzione fino al 31 dicembre 1979.

2. L'alcole ottenuto dalla distillazione di cui al paragrafo 1 è consegnato dai distillatori agli organismi d'intervento al più tardi il 31 gennaio 1980.

Articolo 2

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, prima del 31 marzo 1980 :

— i quantitativi di alcole consegnati agli organismi d'intervento,

— i prezzi di vendita praticati e le caratteristiche dei prodotti venduti a tali prezzi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 16 luglio 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

---

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 162 del 30. 6. 1979, pag. 28.
(3) GU n. L 221 del 12. 8. 1978, pag. 9.